



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 26 settembre 2025 n.121

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.6 del 15 settembre 2025;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

**RATIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN
MARINO E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO RELATIVO ALLO SCAMBIO
DI GIOVANI LAVORATORI**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio Federale Svizzero relativo allo scambio di giovani lavoratori (Allegato A), fatto a Berna il 19 maggio 2025, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 settembre 2025/1725 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Andrea Belluzzi

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
RELATIVO ALLO SCAMBIO DI GIOVANI LAVORATORI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, di seguito denominata «San Marino»,
e
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, di seguito denominato «la Svizzera»,
di seguito denominate singolarmente «Parte contraente» e congiuntamente «Parti contraenti»,
ANIMATE DAL DESIDERIO di incoraggiare il perfezionamento di giovani professionisti svizzeri e sammarinesi;
CONSIDERATO lo spirito delle relazioni amichevoli esistenti tra San Marino e la Svizzera;
ANIMATE DAL DESIDERIO di consolidare e intensificare tali relazioni tramite lo scambio di professionisti nei rispettivi Paesi;
TENENDO CONTO delle leggi e normative delle Parti contraenti;
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo disciplina lo scambio di persone di nazionalità sammarinese e svizzera che assumono per un tempo limitato nell'altro Paese un impiego nel lavoro appreso nel Paese d'origine, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze lavorative, professionali e linguistiche (detti in seguito «giovani lavoratori professionisti subordinati»).
2. L'impiego può essere assunto in tutte le professioni nelle quali l'occupazione di stranieri non è soggetta a restrizioni legali nel Paese di accoglienza. È escluso lo svolgimento di attività libero professionali e autonome.

Articolo 2

1. I giovani lavoratori professionisti subordinati devono aver compiuto i 18 anni di età e non aver superato i 35. Devono aver portato a termine una formazione lavorativa/professionale della durata di almeno due anni, attestata dal relativo certificato di fine studi.
2. Non è ammesso il ricongiungimento familiare.

Articolo 3

1. Il numero dei giovani lavoratori professionisti subordinati ammesso da ciascun Paese non deve superare le 20 unità per anno civile.
2. Qualora uno dei due Paesi non utilizzasse il contingente, l'altro Paese non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto. Il saldo non utilizzato non può essere riportato sull'anno successivo.
3. Il contingente annuale può essere interamente utilizzato senza tener conto delle autorizzazioni accordate durante l'anno precedente.
4. La proroga in virtù dell'articolo 4 paragrafo 3 del presente Accordo non è considerata una nuova autorizzazione.

Articolo 4

1. I giovani che desiderano assumere un impiego devono cercarne uno di propria iniziativa nell'altro Paese. Le Parti contraenti non s'impegnano nella ricerca di opportunità di lavoro. L'autorità competente del Paese d'origine, di cui al successivo art. 9, coadiuvata – se del caso – dall'Ambasciata, può assistere i propri cittadini nella ricerca di opportunità di lavoro nel Paese d'accoglienza.
2. I giovani desiderosi di partecipare a questo programma di scambio devono inoltrare una domanda alla missione diplomatica competente del Paese d'accoglienza. Allegano alla domanda il nome e l'indirizzo dell'azienda nel Paese d'accoglienza e indicazioni in merito all'attività prevista e alla remunerazione, nonché la prova della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni per tutti i rischi prevedibili.
3. L'autorizzazione è accordata dall'autorità competente del Paese d'accoglienza per una durata massima di 12 mesi. Può essere prorogata per ulteriori sei mesi prima dello scadere. I contratti di lavoro vanno altresì conclusi per la stessa durata, e non potranno trasformarsi a tempo indeterminato, in osservanza del limite stabilito qui innanzi.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro i limiti dei contingenti stabiliti all'articolo 3 paragrafo 1, indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese d'accoglienza.
5. L'autorizzazione è accordata solo se le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro sono conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese d'accoglienza.
6. I giovani lavoratori professionisti subordinati sono tenuti a lasciare il Paese d'accoglienza al termine del contratto di lavoro.

Articolo 5

1. I giovani lavoratori professionisti subordinati non possono svolgere un'attività lucrativa né assumere un impiego diversi da quelli indicati nell'autorizzazione.
2. L'autorità competente nel Paese d'accoglienza può, in casi debitamente giustificati, autorizzare il giovane lavoratore professionista subordinato a cambiare lavoro per il periodo di tempo residuo.
3. Ogni giovane lavoratore professionista subordinato impegnato in attività legate al presente Accordo deve rispettare l'indipendenza politica, la sovranità e l'integrità territoriale del Paese d'accoglienza.

Articolo 6

1. L'assunzione avviene sulla base di un contratto di lavoro concluso tra il datore di lavoro e il giovane lavoratore professionista subordinato. I giovani lavoratori professionisti subordinati non possono essere assunti sotto il regime della fornitura di personale a prestito.
2. I giovani lavoratori professionisti subordinati fruiscono, in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri concessi ai lavoratori del Paese d'accoglienza e sanciti dal vigente diritto del lavoro. Emolumenti, tasse e imposte sono soggetti alla legislazione nazionale del Paese d'accoglienza.
3. Il salario deve essere conforme alle condizioni di retribuzione usuali nel luogo, nella professione e nel settore.

Articolo 7

Le autorizzazioni sono rilasciate conformemente alle disposizioni che regolano nel Paese d'accoglienza l'entrata e l'uscita, il soggiorno e l'esercizio di un'attività lucrativa da parte dei cittadini stranieri. Sono fatte salve le procedure in materia di rilascio dei visti.

Articolo 8

Le autorità competenti garantiscono il disbrigo conforme alle leggi e alle norme applicabili di tutte le formalità attinenti alle autorizzazioni.

Articolo 9

1. Le autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:
 - per San Marino:
Dipartimento Affari Esteri;
 - per la Svizzera:
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Berna.
2. Ciascuna Parte contraente può designare in qualsiasi momento un'altra autorità competente e notificarla all'altra Parte contraente per via diplomatica.

Articolo 10

1. Le Parti contraenti si notificano l'espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. Esso avrà effetto 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notificazione.
2. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.
3. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica ufficiale all'altra Parte contraente, sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica o per altri gravi motivi. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica. La sospensione può essere revocata mediante notifica ufficiale all'altra parte contraente e entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica.
4. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all'altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica.
5. In caso di denuncia le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide per la durata per la quale sono state rilasciate.

Articolo 11

Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno apportate sotto forma di protocolli separati, che costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore secondo la procedura definita all'articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine,
hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 19 maggio 2025 in due originali nella lingua
italiana.

Per il

Governo della Repubblica di
San Marino

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a large, sweeping loop on the right, positioned above a horizontal line.

Luca Beccari

Segretario di Stato
per gli Affari Esteri

Per il

Consiglio federale svizzero

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'I' followed by a cursive 'gnazio' and a horizontal line, positioned above a horizontal line.

Ignazio Cassis

Consigliere Federale, Capo del
Dipartimento Federale degli
Affari Esteri